

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 in data 28 dicembre 1998. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 29/01/1999.

Esecutivo dal 1.1.1999.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1.

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina, secondo le modalità previste dalla Legge:

- al titolo I°: l'istituto dell'accertamento con adesione, stabilendone le modalità di applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni di Legge;
- al titolo II°: l'esercizio del potere di autotutela amministrativa al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi o infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

Titolo I°

Accertamento con adesione del contribuente

Art. 2

Premessa

1. Con le norme regolamentari seguenti la Città di Lonato introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'**accertamento con adesione per i tributi comunali**, al fine di instaurare con i contribuenti un migliore rapporto, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e riduzione del contenzioso.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dalla Legge dello Stato e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. La definizione dei tributi comunali in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non può estendersi agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
3. Non possono quindi formare oggetto di adesione le questioni "di diritto", i meri calcoli aritmetici e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata o determinabile sulla base di elementi oggettivi.
4. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, in quanto comportante il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
6. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse costituisce oggetto di autonoma definizione come se fosse un atto distinto.
7. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nel medesimo atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione del presente regolamento.
8. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Sono dovuti gli interessi sull'importo definito in misura pari al

tasso legale a decorrere dalla scadenza del pagamento del tributo o dei tributi dovuti e fino al giorno dell'effettivo pagamento.

9. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non rileva ai fini extra - tributari e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio se non nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.

Art. 4

Attivazione del procedimento per la definizione.

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato a cura degli uffici tributari del comune, prima della notifica dell'avviso di accertamento oppure su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5

Proposta di adesione su iniziativa dell'ufficio.

1. Il responsabile del procedimento, avvia i procedimento di accertamento con adesione:
 - se ne ravvisa l'utilità al fine di ottenere una più rapida riscossione dei tributi;
 - per evitare l'instaurarsi di un contenzioso;
 - se sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione tributaria con il contribuente.
2. Il responsabile del procedimento invita il contribuente all'adesione, affinché questo regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente, sulla base degli elementi in suo possesso prima della predisposizione dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente.
3. Nella formulazione della proposta di adesione o dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio, il responsabile del procedimento valuta se sussistono gli elementi che possano giustificare l'applicazione dell'istituto e informa di tale circostanza il contribuente, anche in calce all'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio.
4. L'invito a comparire ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al contribuente di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
5. In presenza di più coobbligati, deve essere proposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.
6. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
7. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 6

Avvio del procedimento di accertamento con adesione

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, che deve essere recapitato al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
2. L'invito a comparire è recapitato con plico raccomandato con avviso di ricevimento o notificato a cura dei messi comunali.
3. Nell'invito a comparire sono indicati:
 - i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
 - giorno e luogo fissati per la definizione.

4. Ove il contribuente formuli, entro la data di comparizione fissata, espressa richiesta di differimento della stessa, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà esser concesso alcun altro differimento di data.
5. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispose l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Art. 7

Istanza del contribuente a seguito dell'avviso di accertamento.

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non proceduto dall'invito a comparire di iniziativa dell'ufficio, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale può formulare istanza di accertamento con adesione in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale comporta la rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione dei termini per l'impugnazione dell'atto nei confronti di tutti per un periodo di 90 giorni. Durante detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1 l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.
5. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia all'atto del perfezionamento della definizione dell'adesione del contribuente.

Art. 8

Istanza del contribuente a seguito di ispezioni e verifiche.

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.
3. Con la formulazione dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione.

Art. 9

Attivazione del contraddittorio con il contribuente.

1. Nel giorno stabilito nell'invito a comparire per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.
2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in apposito e sintetico verbale che deve riportare:
 - le generalità dei partecipanti al contraddittorio;
 - le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
 - i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
 - le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e dal contribuente;
 - la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
 - la data della successiva convocazione, se occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno al fine della definizione.
3. Se non è possibile giungere ad alcun accordo transattivo dovrà essere dato atto di tale circostanza nel verbale. Il responsabile del procedimento provvederà in tal caso alla formazione e notificazione dell'avviso di accertamento.

Art. 10
Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o da suo delegato.
2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:
 - gli elementi su cui si basa la definizione;
 - la motivazione su cui si basa la definizione;
 - la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.
4. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 11
Modalità di pagamento delle somme oggetto di definizione.

1. Il versamento delle somme oggetto della definizione deve essere eseguito entro e non oltre 20 giorni dalla reazione dell'atto di definizione di cui all'art. 16 del presente regolamento:
 - direttamente presso la Tesoreria del Comune;
 - mediante bollettino di conto corrente postale intestato al comune;
 - direttamente al concessionario della riscossione.
2. Le modalità di versamento sono stabilite dall'ufficio in relazione al tributo o ai tributi definiti con l'adesione.
3. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto di definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b, dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 la riscossione avviene presso i medesimi soggetti.

Art. 12
Rateizzazione delle somme dovute

1. Le somme dovute possono essere anche versate ratealmente in rate mensili trimestrali di uguale importo in un massimo di 12 trimestri se l'importo definito, incluse le sanzioni, è superiore a 100 milioni, in un massimo di 8 rate trimestrali se le somme oggetto di definizione superano 5 milioni.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione. Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo a quello di redazione dell'atto di definizione e fino a quello di scadenza di ciascuna rata.
3. Per il versamento delle somme di cui al comma precedente il contribuente è tenuto a presentare garanzia con le modalità seguenti:
 - la garanzia va prestata per l'intero importo rateizzato comprensivo degli interessi dovuti fino al termine della rateizzazione;
 - detta garanzia deve garantire il credito dell'ente impositore per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata;
 - il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso vigente degli interessi legali;
 - sugli importi delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello del perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata;
 - gli interessi legali vanno computati su base giornaliera e vanno versati cumulativamente all'importo del tributo dovuto.

4. La garanzia è prestata:

- in titoli di Stato o garantiti dallo Stato depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti a cura del richiedente;
- mediante fideiussione rilasciata da un'azienda di credito, comprese le casse rurali e artigiane o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'ente locale, offra adeguate garanzie di solvibilità;
- mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o da un'impresa di assicurazioni.

5. La fideiussione o la polizza fideiussoria sono prestate:

- per l'intero importo del debito, maggiorato degli interessi legali;
- per l'intera durata della rateizzazione, maggiorata di un anno;
- l'ente che presta la garanzia (azienda di credito, istituto o impresa di assicurazioni, o altra impresa) si impegna al pagamento dell'intero importo residuo entro 30 giorni dalla richiesta, previo ricalcolo degli interessi, su semplice richiesta inviata dall'ufficio dell'ente locale con lettera raccomandata a.r.;
- l'ente che presta la garanzia deve rinunciare espressamente al beneficio della preventiva escussione della parte contraente.

Art. 13

Mancato pagamento dell'importo rateizzato.

1. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata dell'importo rateizzato l'ente può escutere la garanzia per l'intero importo del debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.
2. Se la garanzia è prestata mediante fideiussione o polizza fideiussoria l'ufficio, qualora l'ente abbia deliberato di escutere l'intero importo a garanzia, procede con le modalità seguenti:
 - con lettera raccomandata spedita con raccomandata a.r. inviata per conoscenza anche al contribuente, richiede all'ente che ha prestato la garanzia di pagare il debito residuo;
 - l'ente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di escussione della garanzia, effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla tesoreria dell'ente locale;
 - l'ente versante compila un apposito modello ove sono indicati i dati relativi alle generalità del contribuente per conto del quale effettua il versamento, da consegnare all'ente locale che ha richiesto l'escussione, unitamente alla quietanza rilasciata dalla tesoreria;
 - l'ufficio comunica al contribuente interessato i dati relativi alla riscossione del debito;
3. Se la garanzia è prestata in titoli di stato o garantiti dallo stato, depositati a cura del contribuente presso la Cassa Depositi e Prestiti:
 - l'ufficio richiede alla Cassa Depositi e Prestiti lo svincolo dei depositi tenendo conto dell'importo dovuto;
 - la Cassa Depositi e Prestiti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, dopo aver liquidato i titoli, effettua il versamento mediante mandato di pagamento a favore della tesoreria dell'ente locale, restituendo l'eventuale differenza al titolare del deposito;
 - la Cassa Depositi e Prestiti trasmette la quietanza rilasciata dall'ente locale al quale comunica altresì i dati relativi al soggetto depositante per il quale si è provveduto allo svincolo;
 - l'ente locale comunica al contribuente interessato i dati relativi alla riscossione del debito;

Art. 14

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione del totale delle somme dovute, ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia richiesta.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede

ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 15 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 16 **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione in contraddittorio, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto dell'irrogato se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione .

Titolo II°

Art. 17 **Esercizio del potere di autotutela. Potere di esercizio dell'autotutela.**

1. Il comune può procedere in tutto o in parte all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di auto - accertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di auto - accertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.
3. Il potere di esercizio dell'autotutela è attribuito al funzionario responsabile di ciascun tributo.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato su tutti i tributi comunali non consistenti in compartecipazioni in altri tributi di competenza di altri enti.

Art. 18 **Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto - accertamento.**

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto - accertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma precedente non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere qualsiasi attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente a compiere il riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza

provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

Art. 19

Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individua uno dei seguenti vizi di forma:
 - errore nell'individuazione del soggetto passivo dell'atto amministrativo;
 - un evidente errore logico o di calcolo;
 - un errore sul presupposto della tassa;
 - una doppia imposizione;
 - la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
 - l'integrazione entro i termini di decadenza di documentazione non precedentemente considerata;
 - la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi;
 - l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 20

Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di auto - accertamento

1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di auto - accertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documento o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.